

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2097 del 30/04/2019
Oggetto	Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Imola con atto 42051 del 30/10/2015 relativa alla società PACKAGING IMOLESE Spa per lo stabilimento sito in comune di Imola, via Turati n° 22
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2160 del 30/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno trenta APRILE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Imola con atto 42051 del 30/10/2015 relativa alla società PACKAGING IMOLESE Spa per lo stabilimento sito in comune di Imola, via Turati n° 22

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società PACKAGING IMOLESE Spa per lo stabilimento ubicato nel comune di Imola, via Turati n° 22 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ³
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ⁴
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995

Tale atto costituisce modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente⁵.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B, C e D alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Aggiorna e sostituisce la precedente AUA adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 2611 PG n°120245 del 14/10/2015.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Imola con atto PG n°42051 del 30/10/2015 ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 2611 PG n°120245 del 14/10/2015

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶;
5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷
6. Obbliga la società PACKAGING IMOLESE Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁸
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società PACKAGING IMOLESE Spa, c.f e p. iva 01504581205, avente sede legale e stabilimento in comune di Imola, via Turati n° 22 ha presentato in data 30/08/2018⁹ al Suap del comune di Imola una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente¹⁰ per il sito produttivo che svolge attività di fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico.

Tale domanda contiene la richiesta di modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera e dello scarico di acque reflue in pubblica fognatura. In merito alla matrice di impatto acustico è dichiarato che non sono apportate modifiche rispetto alla valutazione già approvata con l'Autorizzazione Unica Ambientale vigente. E' confermato pertanto il parere favorevole del Comune di Imola riportato in allegato C al presente atto.

In data 28/12/2018 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale¹¹.

In data 29/03/2019 è pervenuto il parere favorevole espresso da HERA Spa¹² ente gestore del Servizio idrico Integrato e successivamente in data 01/04/2019 è pervenuto il parere favorevole espresso dal

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁹ Domanda di rilascio dell'AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2018/19901 del 04/09/2018, **pratica SINADOC n°27738 del 2018**

¹⁰ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Imola con atto PG n°42051 del 30/10/2015 ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 2611 PG n°120245 del 14/10/2015

¹¹ Agli atti di ARPAE con PGBO/2018/30064 del 28/12/2018

¹² Parere di Hera Spa agli atti di ARPAE con PG n° 50816 del 29/03/2019

comune di Imola ¹³ in merito alla modifica dello scarico di acque reflue in pubblica fognatura.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti dalla ditta richiedente ad ARPAE ammontano ad € 251,60 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.01 ridotto del 15% in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001); Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura come individuati in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Nulla osta alla matrice di impatto acustico espresso dal Comune di Imola riportato in allegato C al presente atto

Il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni ¹⁴

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹³ Parere del comune di Imola agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 85231/2015

¹⁴ Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

Autorizzazione Unica Ambientale

PACKAGING IMOLESE Spa - comune di Imola – via Turati n° 22

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico svolta dalla società PACKAGING IMOLESE Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Imola, via Turati n° 22, secondo le seguenti prescrizioni.

1. La società PACKAGING IMOLESE Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: LINEA P.M.C.

Portata massima	100 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	1 mg/Nm ³
------------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

In considerazione del funzionamento saltuario del punto di emissione e del ridotto valore di portata, il Gestore di stabilimento non dovrà effettuare controlli analitici periodici; su apposito registro avente pagine numerate e firmate dal Gestore di impianto dovranno essere annotati i consumi mensili di materie prime utilizzate, le ore di funzionamento dell'impianto. In particolare dovrà essere annotato il quantitativo utilizzato mensilmente di Abamectina.

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: LINEA PRODUZIONE SOLIDI

Portata massima	1400 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	16 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONI E6 – E7 – E8

PROVENIENZA: CAPPE LABORATORIO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera jj).

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: LINEA PRODUZIONE SOLIDI 2

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche – adsorbimento su carboni attivi a rigenerazione fotocatalitica

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

In occasione delle analisi periodiche annuali prescritte per il punto di emissione E10 e per la durata di due anni, il Gestore di impianto dovrà effettuare anche un monitoraggio olfattometrico mediante tecnica di olfattometria dinamica (UNI EN 13725:2004). Gli esiti di tali campionamenti dovranno essere trasmessi ad ARPAE, unitamente alle analisi olfattometriche già prescritte per i punti di emissione E12 ed E13 (punto 3 dell'AUA vigente).

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: CONFEZIONAMENTO POLVERI 2

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
------------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

EMISSIONE E12**PROVENIENZA: CONFEZIONAMENTO DEODORANTI AMBIENTE / LAVASTOVIGLIE**

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: adsorbimento su carboni attivi

EMISSIONE E13**PROVENIENZA: MIXER LIQUIDI DETERGENZA**

Portata massima	2200 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E14**PROVENIENZA: APPLICAZIONE ETICHETTE CAMERA VAPORE**

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONI EA – EB – EC – ED – EE - EF**PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI**

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria elencate nella parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it**Unità Autorizzazioni Ambientali**

utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013, UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003 per i criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001, UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 o UNI 10263:1993 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

4. L'impianto di depurazione a carboni attivi dovrà essere dotato di dispositivo automatico di segnalazione di saturazione dei carboni attivi. Dovrà inoltre essere previsto un registratore grafico di temperatura della corrente in ingresso dell'adsorbitore a carboni attivi che non può eccedere i 40°C. La sostituzione del carbone attivo dovrà risultare annotata su apposito registro delle emissioni e sul registro di carico/scarico dei rifiuti.
5. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
6. La società PACKAGING IMOLESE Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per il punto di emissione E11 ed annuale per i punti di emissione E5, E10, E12 ed E13.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta PACKAGING IMOLESE Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

PACKAGING IMOLESE Spa - comune di Imola – via Turati n° 22

ALLEGATO B

matrice scarichi di acque reflue - capo II - titolo IV – sezione II - Parte Terza - DLgs n.152/2013

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue industriali, domestiche ed acque meteoriche provenienti dall'insediamento produttivo posto in Imola, via Turati n° 22 e recapitanti nella pubblica fognatura.

Prescrizioni

Sono confermate le prescrizioni impartite dal Comune di Imola con il proprio atto Prot n° 689 del 29/03/2019 e parere Hera Spa ente gestore del Servizio Idrico Integrato riportati nelle pagine successive come parte integrante al presente Allegato B.



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 689 del 29/03/2019

OGGETTO: AUA 2018 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DOMESTICHE E METEORICHE - PACKAGING IMOLESE S.P.A. - VIA TURATI 22.

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 30873 del 30.08.2018, presentata dal Sig. Aldo Cammaroto, in qualità di legale rappresentante della ditta PACKAGING IMOLESE S.p.a. (C.F. 01504581206), per la matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche, derivanti dall'attività di fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione, sita in Imola via Turati 22;
- **visto che Hera Spa con comunicazione Prot. n. 33079 del 29.03.2019 pervenuta al Prot. Gen. 12523 del 29.03.2019 - che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto – esprime parere favorevole condizionato con prescrizioni;**
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- visto l'atto di attribuzione incarico dirigenziale, Atto del Sindaco n. 9 del 01/02/2019;
- su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue industriali, domestiche e meteoriche, a Imola in Via Turati 22, così come indicato da Hera Spa nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 12523 del 29.03.2019 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;

- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Li, 29/03/2019

IL DIRIGENTE

Bruno Marino

(atto sottoscritto digitalmente)



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Modena, 29 marzo 2019

Prot. n. 33079

Fognatura e Depurazione Emilia

Servizio Tecnico/MC

Spett.le

COMUNE CITTA' DI IMOLA

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI
EUROPEI - SUAP

P.zza Gramsci n. 21

40026 IMOLA (BO)

PEC: suap@pec.comune.imola.bo.it

e pc.

ARPAE Struttura Autorizzazioni Concessioni
metropolitana

Via S. Felice n. 25

40122 Bologna

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Fax: 0532780200

Oggetto: Istanza di Modifica Sostanziale AUA _Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche in pubblica fognatura **N/s Prot.n.81094 del 05/09/2018** Ditta: **PACKAGING IMOLESE SPA - zona intervento: IMOLA (BO) Via F. Turati nc. 22.**

- Responsabile dello scarico: **PACKAGING IMOLESE SPA – nella figura di Cammaroto Aldo in qualità di Legale Rappresentante – con sede legale a IMOLA (BO) Via F. Turati nc. 22 P.Iva: 01504581206**
- Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **IMOLA(BO) Via F. Turati nc.22.**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione**
- Tipologia di scarico
 - **Acque reflue industriali – Reflui produttivi derivanti da impianti di osmotizzazione e addolcimento, acque di condensa frigo, acque reflue di prima pioggia dilavamento piazzali**
 - **reflui domestici, acque meteoriche e di seconda pioggia**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo misto di Via F. Turati**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:
 - **Trattamento acque di processo: serbatoio di raccolta acque reflue industriali in sigla "SR"**
 - **Trattamento acque di prima pioggia: pozzetto scolmatore, vasca di prima pioggia monoblocco comprensiva di accumulo/sedimentazione e disoleazione con filtro a coalescenza**
 - **Trattamento reflui civili: vasche biologiche e fossa imhoff**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Imola-Santerno – Via Lughese**

Visto il parere allo Scarico di HERA Spa PG.n.89315 rilasciato a nome della ditta medesima, relativo all'insediamento produttivo di cui sopra;

Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376

Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745

Considerato che la Modifica Sostanziale AUA relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue, a seguito di aumento delle ore di lavoro del ciclo produttivo aziendale, prevede la richiesta di aumento della quantità dello scarico di acque reflue produttive ovvero:

	Autorizzata	Richiesta
Portata massima scarico giornaliera	20 mc/gg	40 mc/gg
Portata massima scarico annuale	5.000 mc/anno	10.000 mc/anno

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Ing. Sermasi Giuseppe – iscritto all’Ordine dei Geometri della Provincia di Bologna – n.3594, comprensiva di:

- Elaborato grafico – planimetria generale scarichi – Tav. AG1 del 02/08/2018;
- Relazione tecnica ciclo produttivo e utilizzo acqua;

Viste le integrazioni pervenute, assunte da Hera Spa con Prot.n.14613 del 07/02/2019 e Prot.n.30120 del 21/03/2019 comprensive di:

- particolare vasca prima pioggia e relazione funzionamento;
- istruzione operativa per la verifica della funzionalità dell’impianto di prima pioggia (funzionamento elettropompa) e verifica periodica presenza flusso in assenza di eventi meteorici;

Preso atto delle dichiarazioni allegate alla domanda ed alle successive integrazioni, in particolare:

- Eliminazione dello scarico parziale n.11 - raffreddamento serbatoi 39 A/B/C;
- Installazione punto di campionamento in uscita dal serbatoio “SR” per prelievo istantaneo;
- assenza di collegamenti di scarichi/pilette a pavimento con la rete fognate interna dalle zone di lavorazione;
- le fosse imhoff installate in prossimità dell’area PMC, relative alla linea di scarico n.4, non sono attualmente attive (rimangono predisposte per un futuro possibile utilizzo)
- Individuazione pozzetto campionamento acque di prima pioggia;
- Progetto installazione valvola di non ritorno;

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

1) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l’ambiente;

2) l’Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l’autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;

3) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

4) al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;

5) per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010.

6) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa - Fognatura e Depurazione Emilia, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII;

7) Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;

8) devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;

9) lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs 152/06 ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:

- PC1 punto campionamento acque di processo
- S1 pozzetto di campionamento acque di processo
- PC2 pozzetto campionamento acque di prima pioggia dilavamento piazzale;

10) Il presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi entro 120 gg. dalla data di emissione dell'atto autorizzativo:

- identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo del punto di campionamento PC1 e dei pozzetti di campionamento PC2 e S1;
- installazione valvola di non ritorno, a servizio della vasca di prima pioggia - al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione ad Hera Spa - Fognatura e Depurazione Emilia

(indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);

11) punti di scarico finale in pubblica fognatura contraddistinti in planimetria:

- **n.1 _ scarico finale costituito da acque di processo, reflui civili.**

Per le acque di processo viene accettata l'immissione in pubblica fognatura delle seguenti portate:

Portata massima scarico giornaliera	40 mc/gg
Portata massima scarico annuale	10.000 mc/anno

- **n.2 _ scarico finale acque meteoriche non contaminate**
- **n.3 _ scarico finale acque meteoriche e di seconda pioggia non contaminate**
- **n.4 _ scarico finale acque di prima pioggia dilavamento piazzali**

12) Le acque meteoriche e di eventuali sversamenti accidentali raccolte nei bacini di contenimento dell'Area 1 (piattaforma principale scarico automezzi materie prime) e dell'Area 3 (deposito rifiuti/cisternette) dovranno essere adeguatamente smaltite come rifiuto tramite ditta autorizzata;

13) Le acque raccolte nel bacino di contenimento dell'Area 2 adibita a scarico materie prime zona cosmesi potranno essere convogliate nella fognatura per acque meteoriche (mediante l'apertura manuale della valvola di connessione da tenersi normalmente in posizione di chiusura) solo ed esclusivamente se costituite da sole acque meteoriche non contaminate. In caso contrario dovranno essere adeguatamente smaltite come rifiuto;

14) la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

15) il misuratore di portata installato sulla linea di scarico delle acque di processo dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento, in caso di sostituzione, si chiede di darne comunicazione ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia.

Su tale immissione, già dotata di uno strumento di misura delle portate scaricate, Hera si riserva di installare un sistema di telecontrollo, per trasmettere in modalità continua i dati al sistema centrale di telecontrollo Hera S.p.A.

La periferica sarà fornita da Hera S.p.A. mentre il segnale di misura e l'alimentazione elettrica saranno a cura del titolare dello scarico.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

(Referente: Monica Castrucci – Tel.0532780129 – mail: monica.castrucci@gruppohera.it)

Firmata digitalmente

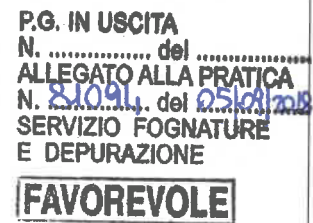
Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

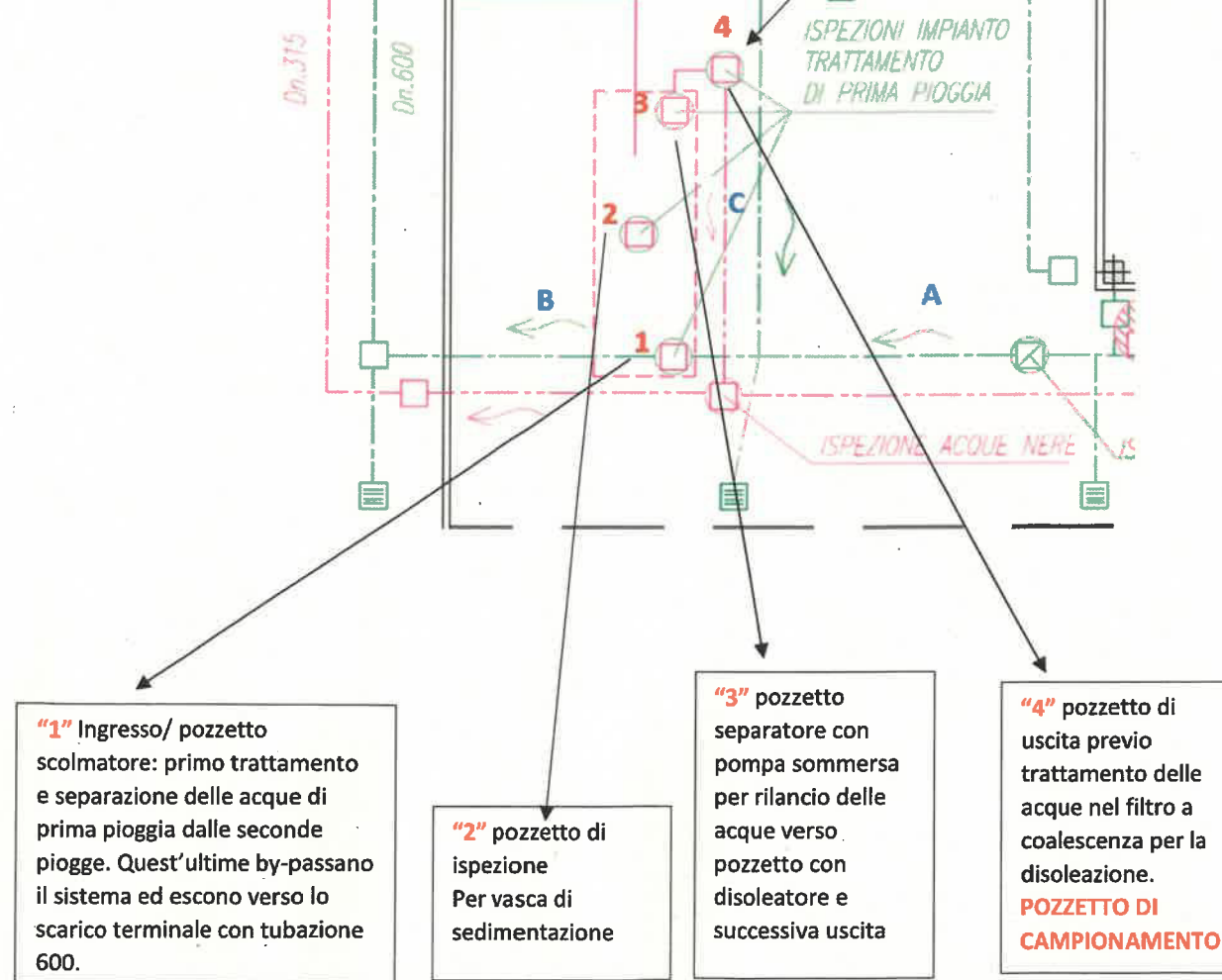
Ing. GianNicola Scarcella

Tabella 3 Allegato 5 alla Parte Terza D.Lgs 152/06 - Valori limite di emissione in fognatura.

Numero parametro	Sostanze	Unità di misura	Scarico in rete fognaria (*)
1	pH		5,5, - 9,5
2	Temperatura	°C	(1)
3	colore		Non percettibile con Diluizione 1:40
4	odore		Non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani		Assenti
6	Solidi sospesi totali (2)	mg/L	≤ 200
7	BOD ₅ (come O ₂) (2)	mg/L	≤ 250
8	COD (come O ₂) (2)	mg/L	≤ 500
9	Alluminio	mg/L	≤ 2,0
10	Arsenico	mg/L	≤ 0,5
11	Bario	mg/L	-
12	Boro	mg/L	≤ 4
13	Cadmio	mg/L	≤ 0,02
14	Cromo totale	mg/L	≤ 4
15	Cromo VI	mg/L	≤ 0,20
16	Ferro	mg/L	≤ 4
17	Manganese	mg/L	≤ 4
18	Mercurio	mg/L	≤ 0,005
19	Nichel	mg/L	≤ 4
20	Piombo	mg/L	≤ 0,3
21	Rame	mg/L	≤ 0,4
22	Selenio	mg/L	≤ 0,03
23	Stagno	mg/L	
24	Zinco	mg/L	≤ 1,0
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	≤ 1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	≤ 0,3
27	Solfuri (come S)	mg/L	≤ 2
28	Solfiti (come SO ₂)	mg/L	≤ 2
29	Solfati (come SO ₃) (3)	mg/L	≤ 1000
30	Cloruri (3)	mg/L	≤ 1200
31	Fluoruri	mg/L	≤ 12
32	Fosforo totale (come P) (2)	mg/L	≤ 10
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄) (2)	mg/L	≤ 30
34	Azoto nitroso (come N) (2)	mg/L	≤ 0,6
35	Azoto nitrico (come N) (2)	mg/L	≤ 30
36	Grassi e oli animali /vegetali	mg/L	≤ 40
37	Idrocarburi totali	mg/L	≤ 10
38	Fenoli	mg/L	≤ 1
39	Aldeidi	mg/L	≤ 2
40	Solventi organici aromatici	mg/L	≤ 0,4
41	Solventi organici azotati (4)	mg/L	≤ 0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	≤ 4
43	Pesticidi fosforati	mg/L	≤ 0,10
44	Pesticidi totali (esclusi fosforati) (5) tra cui :	mg/L	≤ 0,05
45	- aldrin	mg/L	≤ 0,01
46	- dieldrin	mg/L	≤ 0,01
47	- endrin	mg/L	≤ 0,002
48	- isodrin	mg/L	≤ 0,002
49	Solventi clorurati (5)	mg/L	≤ 2
50	<i>Escherichia coli</i> (4)	UFC/100mL	
51	Saggio di tossicità acuta (5)		il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale



FOGNE ACQUE NERE
POZZETTO
FOSSA BIOLOGICA
FOSSA IMHOFF



PACKAGING IMOLESSE S.P.A.

Via F. Turati, 22 – C.a.p. 40026 Imola (Bo) Italy Cap.soc. € 1.000.000,00 i.v. Reg. Impr. C.F. P.IVA IT 01504581206 R.E.A. n. 339561/BO
Cod. Mecc. B0050196 Phone ++39 (0) 542 689.111 Fax ++39 (0) 542 642.250 Email: info@packagingimolese.com

On Line: <http://www.packagingimolese.com>

Soggetta a direzione e coordinamento da parte della DECO INDUSTRIE S.COOP.P.A.Reg.Imprese Ra e Cod.Fisc. 00069540391

Legge a tutela della Privacy : nella ns.banca dati sono conservati i Vostri dati personali. Tale trattamento dà diritto all'interessato ad esercitare quanto previsto dall'art. 13 della L. 196/03.



Autorizzazione Unica Ambientale
PACKAGING IMOLESE Spa - comune di Imola – via Turati n° 22

ALLEGATO C

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Parere favorevole espresso dal comune di Imola riportato nelle pagine seguenti



Prot. n. 24120

Imola, 25/06/2015

IL DIRIGENTE

- Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta in modalità telematica in data 27/03/2015, registrata al prot. n. 14874 in data 22/04/2015, del Sig. Cammaroto Aldo in qualità di legale rappresentante della ditta Packaging Imolese s.p.a. (C. F. 01504581206) con sede a Imola in Via Turati 22, relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico con attività sita a Imola in Via Turati 22;
- Vista la Valutazione di Impatto Acustico trasmessa in allegato alla domanda;
- Visto il parere favorevole dell'Arpa espresso con nota PGBO 8066/2015 (ns. Prot. Gen. n. 22638 del 15/06/2015) al rilascio del presente nulla osta;
- Vista la Legge n. 447/1995;
- Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;
- Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Dato atto che in assenza del Dirigente, il presente provvedimento viene adottato dal Segretario Generale Dott.ssa Simonetta D'Amore che lo sostituisce secondo quanto disposto nell'atto PG n. 22968/2015 con il quale il Sindaco ha provveduto all'attribuzione degli incarichi dirigenziali;
- Su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all'istanza di AUA citata in premessa della ditta Packaging Imolese s.p.a. (C. F. 01504581206) con sede e attività a Imola in Via Turati 22.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi.

Invio in modalità telematica.

Documento firmato digitalmente ai sensi art. 20 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Il Dirigente
Simonetta D'Amore

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.